



CITTÀ DI VELLETRI

Città metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

Allegato A

Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa

(Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 Regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 e loro successive modifiche ed integrazioni)

Il Dirigente

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 40, comma 6 del D.Lgs. 286/98;

Vista la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento regionale n. 2 del 20 settembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 266 del 20/11/2024 di approvazione del presente bando e del modello di domanda allegata

Rende noto

Art. 1 (Finalità del bando)

Il presente bando ha come oggetto la formazione della graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa nell'ambito del territorio comunale di Velletri

Art. 2 (Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa)

I requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa sono i seguenti:

- a) **Cittadinanza** italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea o di altro Stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- b) **Residenza** anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Velletri;
- c) **Mancanza di titolarità** di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del

territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito dall'art. 21 del Regolamento regionale n. 2 del 20 settembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

(Il valore complessivo dei beni patrimoniali è dato dalla somma dei valori relativi alle seguenti componenti:

- *Fabbricati, il cui valore è dato dall'imponibile definito ai fini dell'imposta comunale immobiliare (IMU), cioè dalla rendita catastale a cui sono applicate le rivalutazioni ed i moltiplicatori previsti dalla normativa vigente, riferito all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;*
- *Terreni edificabili, il cui valore è dato dal valore commerciale relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;*
- *Terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale, il cui valore è dato dall'imponibile definito ai fini IMU, cioè il reddito dominicale a cui sono applicati le rivalutazioni ed i moltiplicatori previsti dalla normativa vigente, riferito all'anno.*

c bis) La verifica della titolarità del requisito stabilito dalla norma afferente le proprietà immobiliari avviene moltiplicando la rendita catastale di tutte le proprietà per il coefficiente 100)

d) **Assenza di precedente assegnazione** in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità;

e) **Reddito annuo** complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione e vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso.

[Si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dalle parti delle unioni civili o dai conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affilitai per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiari gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge].

f) **Non aver ceduto** in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lett. e) deve permanere alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, possono partecipare al bando per l'assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte:

- i figli coniugati;
- i nubendi che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- le persone sole con almeno un figlio a carico.

Art. 3
(Attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria)

Per la collocazione in graduatoria dei richiedenti, è stabilita l'attribuzione dei punteggi sotto elencati in relazione al fatto di trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

a) Richiedenti che si trovino:

1. Senza fissa dimora in situazione di emergenza abitativa, collocati in via temporanea, alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali, in un alloggio di proprietà del Comune di Velletri oppure in un alloggio condotto in affitto dal Comune stesso o in un alloggio di cui il Comune si fa carico del pagamento del canone di locazione **punti 25**
2. Senza fissa dimora che abitino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all'assistenza pubblica (posizione da attestare con apposita dichiarazione) **punti 20**
3. Persone residenti in Via Casa Comunale n. 13 come da art. 1 della L. 1228/1954 cioè posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune di Velletri il proprio domicilio **punti 1**

b) Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:

- 1) A seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando **punti 15**
- 2) A seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto:
 2. 1) Il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è ancora maturato **punti 5**
 2. 2) Il cui termine per il rilascio fissato dal giudice è già maturato **punti 7**

c) Richiedenti che abbiano abbandonato l'alloggio e per i quali sussistano accertate condizioni di precarietà abitativa:

- 1) A seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando **punti 10**
- 2) A seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando **punti 5**
- 3) A seguito di collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio **punti 2**

d) Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta affollamento

(Si ha affollamento quando il rapporto di vano-abitante è di 1 a 2. Il numero dei vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per quattordici metri quadrati, al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio del venti per cento) **punti 3**

e) Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente o mediocre, ai sensi della normativa vigente **punti 2**

f) Richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare:

- 1) Per oltre 1/3 **punti 3**
- 2) Per oltre 1/5 **punti 2**

- 3) Per oltre 1/6 **punti 1**
- g) Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro nucleo o più nuclei familiari **punti 2**
- h) Richiedenti il cui reddito annuo complessivo desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi, risulti non superiore all'importo di una pensione minima INPS **punti 6**
- i) Richiedenti con reddito derivante per almeno il novanta per cento da lavoro dipendente e/o pensione **punti 5**
- l) Richiedenti che facciano parte di uno dei seguenti nuclei familiari:
- 1) Composti da persone che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano superato i sessantacinque anni di età. Di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultra sessantacinquenni, purché siano totalmente inabili al lavoro ovvero minori, purché siano a carico del richiedente **punti 6**
 - 2) Costituiti entro i tre anni precedenti alla data di pubblicazione del bando ovvero la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data ed i cui componenti non abbiano superato, alla data di pubblicazione del bando, il trentacinquesimo anno di età **punti 1**
 - 3) Composti da persone sole con almeno un figlio convivente a carico **punti 5**
 - 4) Nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi o comunque a totale carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente certificata ai sensi della normativa vigente, superiore al sessantasei per cento della capacità lavorativa **punti 10**
 - 5) Composti da profughi cittadini italiani **punti 3**
 - 6) Con un numero di figli superiore a due **punti 8**
 - 7) Composti da una sola persona maggiorenne **punti 3**
- m) Richiedente già inserito nella graduatoria relativa agli ultimi due bandi e successivi aggiornamenti **1 punto** per ogni anno, fino ad un massimo di **punti 5**
- n) Richiedente che alla data di presentazione della domanda risulti residente ininterrottamente nel Comune di Velletri:
- 1) Da oltre dieci anni **punti 6**
 - 2) Da cinque fino a dieci anni **punti 4**
- o) Per i cittadini italiani: mancanza di titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio nell'ambito del territorio del bando di concorso e/o nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e/o nell'ambito del territorio nazionale **punti 10**
- oppure**
- p) Per i richiedenti provenienti da uno Stato aderente all'Unione Europea o da altro Stato non aderente all'Unione europea:
- Mancanza titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio nell'ambito del territorio del bando di concorso e/o nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e/o nell'ambito del territorio nazionale,
 - Mancanza di titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggi nello Stato di provenienza **punti 10**

Le condizioni di cui alle lettere o) e p) devono essere possedute dal richiedente e anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare **(1)** alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione.

Le condizioni di cui alla lettera o) e p) dovranno essere dimostrate al momento dell'assegnazione dell'alloggio mediante certificazione che, nel caso di richiedente appartenente ad uno Stato aderente all'Unione Europea o Stato non aderente all'Unione europea, dovrà essere debitamente legalizzata o apostillata e tradotta in lingua italiana con certificato di conformità. In caso di mancata presentazione della certificazione richiesta il punteggio verrà decurtato e non si procederà all'assegnazione dell'immobile.

Le condizioni di cui alle lettere a) non sono cumulabili tra loro; le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) non sono cumulabili tra loro e con le condizioni di cui alle lettere d) ed f). Non sono altresì cumulabili tra loro le condizioni di cui alle lettere h) ed i).

Art. 4 **(Criteri di priorità a parità di punteggio)**

Ai sensi e per gli effetti della deliberazione di Giunta comunale n. 109 del 18.04.2005, per la collocazione in graduatoria dei richiedenti a parità di punteggio, sono adottate le seguenti condizioni di priorità, al verificarsi di una o più condizioni:

- a) A parità di punteggio precede il concorrente secondo l'ordine delle cause stabilito sul modulo di domanda;
- b) In caso di ulteriore parità precede il richiedente con maggior presenza nel proprio nucleo familiare di componenti con handicap;
- c) In caso di ulteriore parità precede il richiedente con presenza nel proprio nucleo familiare di componente con maggiore percentuale di handicap;
- d) In caso di ulteriore parità precede il richiedente con maggior presenza nel proprio nucleo familiare di componenti minori;
- e) In caso di ulteriore parità precede il richiedente con maggior presenza nel proprio nucleo familiare di componenti ultra sessantacinquenni;
- f) In caso di ulteriore parità precede il richiedente con reddito più basso;
- g) In caso di ulteriore parità precede il richiedente più anziano di età;
- h) In caso di ulteriore parità precede il richiedente con il numero di protocollo più basso.

Art. 5 **(Modalità per la presentazione della domanda ed aggiornamento della graduatoria)**

La domanda di partecipazione al bando di concorso, in bollo, contenente la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 deve, a pena di inammissibilità, essere redatta su apposito modello fornito dal Comune, disponibile presso il Servizio Casa e tra la modulistica resa disponibile sul portale dell'Ente. Nella medesima domanda sono riportati i requisiti per l'accesso, le condizioni di priorità per il conferimento dei punteggi, l'indicazione dei punteggi tra loro cumulabili e le modalità di attribuzione degli stessi in caso di non cumulabilità, nonché i documenti da allegare. Non sono ammesse domande redatte su modelli diversi da quelli forniti dall'Amministrazione comunale. Può essere presentata solo una istanza per ciascun nucleo familiare.

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente, potrà essere spedita al Comune di Velletri **a mezzo raccomandata postale A/R oppure consegnata al protocollo comunale** con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e, per i cittadini di altro Stato non aderente all'Unione europea, della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno almeno biennale e della documentazione attestante lo svolgimento di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, pena l'inammissibilità.

La domanda priva della compilazione dei requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa di cui all'art. 2 del presente bando, verrà ritenuta improcedibile.

Il timbro apposto dall'Ufficio Postale farà fede del rispetto della data di presentazione della domanda. Eventuali dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi e per gli effetti degli articoli 495 e 496 del Codice Penale.

La domanda di aggiornamento della posizione di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 2/2000 deve essere redatta su apposito modello fornito dal comune, disponibile presso il Servizio Casa nonché tra la modulistica resa disponibile sul portale dell'Ente, potrà essere spedita al Comune di Velletri **a mezzo raccomandata postale A/R oppure consegnata al protocollo comunale** e deve contenere gli aggiornamenti di seguito elencati:

- Redditi del nucleo familiare (da presentare ogni anno);
- Eventuali:
 - Modello rilasciato dall'ufficio collocamento per disoccupazione;
 - Autocertificazione di residenza in caso di variazione;
 - Aggiornamento della certificazione medica di invalidità soggetta a revisione.

Pena la decurtazione del punteggio corrispondente già attribuito.

La documentazione prodotta a corredo di tale domanda, verrà valutata dalla Commissione casa per la nuova attribuzione del punteggio, ovvero per la permanenza dei requisiti che lo hanno generato. In tale ultima ipotesi e nel caso di presentazione di nuova domanda si precisa che l'aggiornamento della graduatoria avverrà con cadenza semestrale, entro il 31 maggio (per le domande e le istanze di aggiornamento presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente) ed il 30 novembre (per le domande e le istanze di aggiornamento presentate entro il 30 giugno precedente), secondo quanto previsto al successivo art. 7.

Art. 6
(Termini di presentazione della domanda)

Il presente bando non ha termini di chiusura per la presentazione delle domande e resterà in vigore fino a quando non verrà emanato nuovo bando. Tuttavia, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento regionale n. 2/2000 e s. m. i., l'inserimento o l'aggiornamento della posizione in graduatoria hanno cadenza semestrale (secondo quanto stabilito all'ultimo periodo del precedente art. 4).

Art. 7
(Attribuzione provvisoria dei punteggi. Modalità di presentazione delle opposizioni)

Il comune procede alla verifica della completezza e della regolarità delle domande dei richiedenti, provvedendo all'assegnazione di un numero progressivo identificativo ed alla attribuzione provvisoria dei punteggi.

Nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della domanda, il comune comunica ai richiedenti il numero progressivo identificativo ed il punteggio provvisorio loro assegnato.

Entro i cinque giorni successivi alla predetta comunicazione, i richiedenti interessati, che riscontrino errori materiali nell'attribuzione dei punteggi, possono presentare opposizione.

Art. 8
(Formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

Le domande ed i relativi punteggi provvisoriamente attribuiti e le eventuali opposizioni, sono trasmesse alla Commissione di cui all'art. 4 del Regolamento regione Lazio n. 2/2000 e s.m.i. competente per la formazione e l'aggiornamento semestrale della graduatoria.

Entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno la Commissione adotta la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con riferimento alle domande pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno.

Art. 9
(Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

Sulla base della graduatoria, previa verifica della persistenza dei requisiti previsti per l'assegnazione, si procederà all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa che saranno costruiti, acquisiti o comunque che si renderanno disponibili nel territorio comunale, tenendo conto degli standard degli stessi, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento regionale n. 2/2000 e s.m.i..

La permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio dovrà essere dimostrata anche al momento della consegna dell'alloggio.

Il canone di locazione degli alloggi assegnati con il presente bando sarà determinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 10
(Norme finali e transitorie)

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si farà riferimento alle vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa con particolare riguardo alla L.r. 12/1999 ed al Regolamento regionale n. 2/2000 e s.m.i.

Il Dirigente Settore 2

Dott.ssa Maria Nanni Costa